



ISTITUTO TECNICO AGRARIO
"GIUSEPPE GARIBALDI"
1872



✉ rmta070005@istruzione.it - rmta070005@pec.istruzione.it
🌐 www.agrariogaribaldiroma.edu.it

CIRCOLARE N. 136

Al Personale Docente classi QUINTE
e p.c. Al DSGA e sito web

OGGETTO: Esame di Stato - convocazione riunione plenaria dei docenti delle classi QUINTE e convocazione Consigli di classe straordinari classi QUINTE

Si comunica che, alla luce delle Ordinanze Ministeriali n. 65 "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" e n. 66 del 14/03/2022 "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", sono convocate le riunioni collegiali a distanza per le classi quinte con la sola componente docente, come di seguito indicato:

Convocazione riunione plenaria dei docenti delle classi QUINTE

Mercoledì 30 marzo 2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposte per la designazione dei Commissari per l'Esame di Stato ai sensi delle O.M. 65 e 66 del 14/03/2022;
2. Calendario e tipologia di prove di simulazione dell'Esame di Stato;
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

La riunione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. Il link per la partecipazione sarà divulgato nella piattaforma didattica.

Convocazione Consigli di classe straordinari classi QUINTE

Mercoledì 30 marzo 2022 dalle ore 17.00

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Designazione dei Commissari per l'Esame di Stato ai sensi delle O.M. 65 e 66 del 14/03/2022.

Le riunioni dei Consigli di classe saranno presiedute dal Coordinatore, o suo delegato, che comunicherà il link ai colleghi della classe e si svolgeranno con la seguente scansione oraria:

CLASSE	dalle ore – alle ore
5 [^] AVE	17.00 – 17.15
5 [^] BVE	17.15 – 17.30
5 [^] CVE	17.30 – 17.45
5 [^] DPT	17.45 – 18.00
5 [^] EPT	18.00 – 18.15
5 [^] FVE	18.15 – 18.30
5 [^] GVE	18.30 – 18.45
5 [^] HPT	18.45 – 19.00

Ai fini delle proposte di configurazione delle commissioni, si rende noto che - come indicato nell'O.M. 66/2022 e allegati:

- i Dirigenti Scolastici, dovranno tener presente “che, fino a che è possibile, è necessario abbinare nella medesima proposta due classi dell’istituto, anche riferite ad indirizzi di studio diversi, preferendo quelle che si prevede possano condividere il maggior numero di commissari interni”;
- il Consiglio di Classe dovrà tener conto dei seguenti criteri:
 - a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
 - b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova dell’esame di Stato;
 - c) stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un commissario specifico su tale insegnamento;
 - d) i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
 - e) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi

- eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato;
- f) per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
 - g) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
 - h) è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.

Si ringrazia della collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Pontarelli

Allegati:

- [Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022](#) e allegati: "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"
- [Ordinanza Ministeriale n. 66 del 14/03/2022](#) e allegati: "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"